

Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

f.to (Podda Antonio G.M.)

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (Dr.ssa Balloi Natalina)

COMUNE DI GIRASOLE

PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

VERBALE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 1

del 14.03.2012

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

- Che la presente deliberazione in applicazione del D.Lgs.vo n.267/2000 e della L.R. n. 38/94 e successive modifiche e integrazioni;
- è stata affissa a questo albo Pretorio per gg. 15 consecutivi a partire dal **21.03.2012** trasmessa al Comitato Circostrizionale/Regionale il ===== con prot. N.===== per il controllo preventivo di legittimità.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (Dr.ssa Balloi Natalina)

- è divenuta esecutiva il _____
- Decorsi gg. 10 dalla data di inizio della pubblicazione;
- Non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione;
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile;
- Avendo il Co.Re.Co. Comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità con provvedimento n. _____ del _____.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (Dr.ssa Balloi Natalina)

**È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
GIRASOLE LÌ 21.03.2012
IL SEGRETARIO COMUNALE (Balloi Dr.ssa Natalina)**

L'anno duemiladodici giorno **quattordici** del mese di **marzo** alle ore **18,00** nella sala delle adunanze Consiliari, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in prima Convocazione Seduta straordinaria.

Risultano:

	PRESENTE	ASSENTE
PODDA ANTONIO G.M.	X	
PIRARBA MARIO ANGELO	X	
TODDE GIORGIO	X	
TODDE OTTAVIO	X	
ANGIOI GIAN FRANCO	X	
MUCARIA CARLO	X	
MEREU MASSIMO		X
DEIANA SILVERIO	X	
CADDORI MARCELLO		X
MURGIA GIULIO	X	
PIRAS LUIGI	X	
CONCIATORI MONIA		X
DEMURTAS AGOSTINO	X	

=====

Totale presenti n. 10 Consiglieri su n. 13 assegnati al Comune e su n. 13 Consiglieri in carica

=====

Risultato legale il numero degli intervenuti, trattandosi di seduta di prima convocazione assume la Presidenza il Sig. Podda Antonio G.M., nella sua qualità di Sindaco

Assiste il Segretario Dr.ssa Balloi Natalina

La seduta è pubblica.

VISTO l'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 anticipa in via sperimentale l'applicazione dell'imposta municipale propria per il triennio 2012-2014, rimandando al 2015 l'applicazione di tale imposta a regime (come prevista dal D.Lgs.14 marzo 2011, n. 23);

CONSIDERATO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per il tributo di cui al presente provvedimento;

CONSIDERATO che l'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, soprarichiamato, oltre ad intervenire sulle sopra riportate norme prevede un ulteriore spazio per la potestà regolamentare;

TENUTO CONTO

- che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200;

PRESO ATTO:

- che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato (sull'aliquota di base dello 0,76 per cento) applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze;
- che la quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria;
- che le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta spettante allo Stato sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

RISCONTRATO che il comma 12, di tale norma stabilisce che *“Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è effettuato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate”;*

VISTO altresì il comma 15, che testualmente dispone: *“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.”;*

ATTESO che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all'art. 52 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 2, in data 01/04/2011;

VISTO il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

VISTO anche l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

A SEGUITO di votazione palese, espressa per alzata di mano, ad esito unanime;

TUTTO ciò premesso

DELIBERA

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

DI APPROVARE l'allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, denominata IMU, composto da 11 articoli;

DI DARE ATTO che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale;

DI DETERMINARE le aliquote annualmente, con successiva e apposita deliberazione;

DI INVIARE la presente deliberazione regolamentare, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

DI DICHIARARE la presente con separata votazione palese ed unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.